

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DI **CNA INTERPRETA ORGANISMO DI MEDIAZIONE** **E SEDE DI CONCILIAZIONE**

Art. 1 – Definizioni e principi generali

- 1.1 La “Mediazione” è l’attività svolta da un Mediatore abilitato, neutrale e imparziale, che non è giudice né arbitro, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di una composizione bonaria di una controversia insorta fra gli stessi.
L’attività di Mediazione si ispira ai principi di:
- a) imparzialità: il Mediatore è terzo imparziale e indipendente rispetto alle parti e se esiste possibilità di conflitto di interessi, il Mediatore è obbligato ad astenersi e a rinunciare all’incarico;
 - b) riservatezza: chiunque presti la propria attività nell’ambito del procedimento di conciliazione (Mediatore, consulente tecnico) è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento di Mediazione. Salvo consenso della parte o del soggetto dichiarante, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante le sessioni separate;
 - c) informalità e rapidità;
 - d) salvezza: se le parti non raggiungono un accordo, mantengono intatte le loro pretese e il diritto di promuovere l’azione in giudizio o dare avvio a un procedimento arbitrale;
 - e) incoercibilità: le parti possono interrompere la Mediazione in ogni momento.
- 1.2 Per “Organismo di Mediazione” si intende CNA Interpreta Organismo di Mediazione e sede di Conciliazione, iscritto nell’apposito Registro degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministro di Giustizia, deputato a gestire i procedimenti di Mediazione.
- 1.3 Il “Responsabile dell’Organismo” è la persona fisica che ha i compiti e le prerogative relative all’attività dell’Organismo di Mediazione, ad esso attribuite dalla normativa vigente o la persona individuata quale sostituto del Responsabile. Su tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, decide il Responsabile dell’Organismo.
- 1.4 La “Segreteria” è la struttura di supporto che cura la gestione delle procedure di Mediazione presso l’Organismo; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell’Organismo.
- 1.5 “Mediatore” è la persona o le persone fisiche abilitate secondo le norme vigenti e in possesso degli idonei requisiti e standard qualitativi da queste richiesti per svolgere, individualmente o collegialmente, la Mediazione, sopra definita, e conciliazione.

Art. 2 - Ambito di Applicazione

- 2.1 Il presente Regolamento di Procedura disciplina i procedimenti di Mediazione presso CNA Interpretata Organismo di Mediazione e sede di Conciliazione, derivanti da disposizione di legge, da invito di un Giudice, da una clausola negoziale o da impulso di parte.
- 2.2 La domanda e l'adesione al procedimento di Mediazione avanti l'Organismo comportano accettazione del presente regolamento.
- 2.3 La Mediazione può svolgersi anche mediante l'utilizzo di modalità telematiche di cui Allegato A al presente Regolamento.

Art. 3 - Avvio del procedimento di Mediazione

- 3.1 Le parti partecipano personalmente alla Mediazione. Le parti devono farsi assistere da un avvocato di fiducia al primo incontro e ad ogni successivo, fino al termine della procedura. Le persone giuridiche devono partecipare alla Mediazione mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri decisionali.
- 3.2 Il procedimento di Mediazione inizia per istanza della parte interessata o congiuntamente dalle parti anche sulla base di apposita clausola contrattuale, su invito del Giudice o per disposizione di legge, attraverso il deposito presso la Segreteria dell'Organismo di una domanda scritta, redatta su apposito modulo allegato al presente Regolamento, disponibile anche on line sul sito internet dell'Organismo, contenente le seguenti informazioni:
 - a) generalità e recapiti completi delle parti e dei loro eventuali rappresentanti o consulenti; copia del documento di identità valido della parte o copia di documento da cui si evinca il potere di rappresentanza della persona giuridica;
 - b) nome e sede dell'Organismo di Mediazione;
 - c) una descrizione del motivo del contendere unitamente ad una sintetica esposizione dei fatti;
 - d) indicazione del valore della lite. Se la parte non effettua dichiarazione di valore, l'Organismo applica quanto disposto al successivo art. 15.8;
 - e) una copia dell'eventuale accordo scritto circa il ricorso al presente Regolamento;
 - f) ogni altro documento che la parte ritenga utile allegare;
 - g) l'eventuale indicazione del Mediatore scelto di comune accordo dalle parti tra i professionisti aderenti a CNA Interpretata Organismo di Mediazione e sede di Conciliazione;
 - h) copia del versamento delle spese di avvio del procedimento di Mediazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 15.9.
- 3.3 La domanda di Mediazione può essere fatta pervenire anche nelle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata a/r presso la sede dell'Organismo, farà fede la data di ricezione del plico da parte dell'Organismo;
 - a mezzo fax al n° 059/418398, se ricevuto fuori dagli orari di apertura farà fede come deposito il primo giorno di apertura al pubblico dell'Organismo; al massimo al primo incontro di Mediazione, l'istante dovrà presentare l'originale della domanda;
 - a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo interpreta@legalmail.it, se il messaggio è ricevuto fuori dagli orari di apertura farà fede come deposito il primo giorno di apertura al pubblico dell'Organismo e al massimo al primo incontro di Mediazione, l'istante dovrà presentare l'originale della domanda.
- 3.4 Entro i termini di legge, il Responsabile dell'Organismo designa uno o più Mediatori, secondo le modalità di cui al successivo art. 6, e fissa il primo incontro di Mediazione. Durante il primo incontro il Mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della Mediazione e invita le stesse e i rispettivi Avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di Mediazione e, in caso positivo, procede con lo svolgimento. La Segreteria provvede a comunicare alle parti la domanda pervenuta, la data del primo incontro, la richiesta di pagamento delle spese di Mediazione (determinate in base alla Tabella A "Indennità" allegata al presente Regolamento) e delle spese vive sostenute, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
- 3.5 La parte invitata alla Mediazione deve comunicare alla Segreteria dell'Organismo la propria dichiarazione di adesione alla Mediazione, mediante invio con le modalità previste al precedente punto 3.3, dell'apposito modello allegato al presente Regolamento (Allegato E), disponibile anche on line sul sito internet dell'Organismo, o in carta libera avente lo stesso contenuto, entro 2 giorni prima del primo incontro fissato, unitamente alla ricevuta di versamento delle spese di avvio del procedimento, fermo restando quanto previsto al successivo punto 15.9. L'Organismo si riserva il diritto di accettare adesioni effettuate fuori dai termini suddetti, comunicando la decisione alla parte con ogni mezzo idoneo a garantirne la ricezione.
- 3.6 Il procedimento di Mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del Mediatore designato, nonché da parte del/dei tirocinante/i che assiste/ono alla procedura di Mediazione, della Dichiarazione di imparzialità di cui all'art. 14 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 28/2010.
- 3.7 Il procedimento di Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi decorrenti dalla data di deposito della domanda di Mediazione ovvero da quella indicata dal Giudice per il deposito della stessa o in cui dispone il rinvio della causa ai sensi dell'art. 5 comma-bis e comma 2 del D. Lgs. 28/2010; tale termine non è soggetto a sospensione feriale.
- 3.8 Al procedimento di Mediazione possono partecipare altre parti, eventualmente chiamate dalle parti principali e l'adesione al procedimento di Mediazione

comporta accettazione del presente Regolamento con ogni conseguenza, ivi compresa quella dell'obbligo di pagamento delle spese di Mediazione (spese di avvio, indennità di Mediazione, spese vive eventualmente sostenute dall'Organismo).

Art. 4 – Luogo di svolgimento del procedimento

- 4.1 Il procedimento di Mediazione si svolge nelle sedi dell'intestato Organismo, comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia, del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.
- 4.2 Con il consenso delle parti, del Mediatore designato e del Responsabile dell'Organismo, il procedimento può svolgersi anche con modalità telematiche, secondo le regole contenute nell'Allegato A al presente Regolamento.

Art. 5 – Accesso e trattamento dati - Registrazione della domanda di Mediazione - Riservatezza

- 5.1 Accettata la domanda di Mediazione, la Segreteria provvede a formare il Fascicolo del procedimento debitamente registrato, numerato progressivamente e annotato nel Registro generale degli Affari di Mediazione, nel quale verranno inseriti e suddivisi gli atti e i documenti presentati dalle varie parti, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della Mediazione, il Mediatore designato, la durata del procedimento e l'esito dello stesso.
- 5.2 I documenti depositati al momento della domanda di Mediazione, dell'adesione alla Mediazione e durante le sessioni comuni sono accessibili a tutte le parti. I documenti prodotti durante le sessioni separate sono accessibili solo alla parte che li ha prodotti, salvo suo consenso a farli visionare all'altra parte.
- 5.3 I dati raccolti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche.
- 5.4 Tutte le informazioni, le relazioni, i documenti forniti dalle parti all'Organismo utilizzati durante il procedimento di Mediazione, le note effettuate dal Mediatore durante gli incontri sia congiunti che separati fra le parti, sono riservati.

Art. 6 – Scelta e nomina del Mediatore e Tirocinio assistito dei mediatori

- 6.1 Il Responsabile dell'Organismo designa il Mediatore tra quelli inseriti nel proprio Elenco Mediatori (suddiviso per materie di competenza), tenendo conto delle specifiche competenze, desunte anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, ed esperienza dei Mediatori e secondo un criterio di turnazione all'interno dell'elenco Mediatori. L'elenco dei Mediatori è consultabile sul sito www.mediainterpreta.it. E' fatto obbligo ai Mediatori in elenco di effettuare uno

specifico aggiornamento almeno biennale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel D.M. 180/2010 art. 18, e di partecipare in tale biennio di aggiornamento ad almeno venti casi di Mediazione svolti presso Organismi iscritti nel Registro, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 4 comma 3 del D.M. 180/2010 e successive modifiche. Le modalità di svolgimento del tirocinio assistito dei mediatori presso l'Organismo sono disciplinate nel successivo art. 13.6.

- 6.2 Le parti hanno la possibilità di indicare di comune accordo il nominativo del Mediatore presente dell'elenco dell'Organismo ai fini della sua designazione.
- 6.3 Qualora si renda necessario, il Responsabile dell'Organismo può nominare un co-Mediatore che aiuti il Mediatore designato nell'esercizio della sua funzione.
- 6.4 Resta ferma in ogni caso l'obbligatorietà della preventiva Dichiarazione di indipendenza e di imparzialità di cui al punto 3.6 da parte del Mediatore designato e del/dei tirocinante/i che assiste/ono alla procedura di Mediazione, ed ogni adempimento a carico dello stesso, così come da Codice Etico di cui all'Allegato B al presente Regolamento.

L'Organismo non richiede al Mediatore alcuna quota per l'inserimento dello stesso nel proprio elenco Mediatori. La valutazione e la decisione sulle domande del Mediatore professionista (con allegati curricula e altri documenti ritenuti importanti) per entrare nell'Elenco Mediatori di CNA Interpreta Organismo di Mediazione e sede di Conciliazione, è di esclusiva competenza del Responsabile dell'Organismo.

Art. 7 - Cause di incompatibilità nello svolgimento dell'incarico di Mediatore

- 7.1 E' incompatibile con l'assunzione dell'incarico di Mediazione, il Mediatore che si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 51 numeri 1, 2, 3, 4, 5 c.p.c. e, in tali casi, il Mediatore deve immediatamente comunicare al Responsabile dell'Organismo l'impossibilità ad effettuare la Mediazione. In tal caso, il Responsabile dell'Organismo deve immediatamente sostituire il Mediatore. Nel caso in cui Mediatore designato sia il Responsabile dell'Organismo e questi sia incompatibile a svolgere la prestazione, della sua sostituzione decide il soggetto a questi gerarchicamente sovraordinato.

Art. 8 - Obblighi del Mediatore e dei suoi ausiliari

- 8.1 Chiunque presti la propria opera, il proprio servizio nell'Organismo di Mediazione, partecipi al procedimento di Mediazione (ivi compresi i mediatori tirocinanti, gli Avvocati e eventuali Consulenti o esperti chiamati), è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell'opera o del servizio.
- 8.2 Al Mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi, connessi direttamente o indirettamente con gli affari trattati, ad eccezione di quelli

strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro assoluto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

- 8.3 Al Mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
- a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato, dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal presente Regolamento di Procedura (art. 3.6 del presente Regolamento);
 - b) informare immediatamente l'Organismo ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell'imparzialità dell'opera;
 - c) eseguire personalmente la sua prestazione nel rispetto del presente Regolamento e del Codice Etico di cui all'Allegato B al presente Regolamento;
 - d) mantenere gli standard qualitativi richiesti dalla legge e dall'Organismo, frequentando nel biennio di aggiornamento corsi idonei per legge nonché partecipando come tirocinio assistito ad almeno 20 casi di Mediazione svolti presso Organismi iscritti nel Registro, come previsto al precedente art. 6.1.
- 8.4 La violazione degli obblighi di cui sopra determinerà il venire meno dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, comma 3, lettera c) del D.M. n. 180/2010.

Art. 9 – Divieti conseguenti al servizio di Mediazione

- 9.1 CNA Interpreta Organismo di Mediazione e sede di Conciliazione non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai Mediatori che operano presso di sé o presso altri Enti o organismi iscritti nel Registro degli Organismi di Mediazione, salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, lettera b) del D.M. n. 180/2010.

Art. 10 – Svolgimento del procedimento di Mediazione

- 10.1 Il Responsabile dell'Organismo designa il Mediatore e fissa il primo incontro di Mediazione entro i termini di legge, dandone immediatamente comunicazione alla Segreteria: si veda sul punto quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento. L'incontro di Mediazione potrà avvenire, con il consenso delle parti, con modalità Videoconferenza, con le regole di cui all'Allegato A al presente Regolamento.
- 10.2 Il Mediatore nel primo incontro "di programmazione" chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della Mediazione e invita le stesse e i rispettivi Avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di Mediazione e, in caso positivo, procede con lo svolgimento e tenta la via dell'accordo, al quale possono seguire, secondo i casi, incontri successivi stabiliti di volta in volta.

- 10.3 La Mediazione è condotta senza alcuna formalità procedurale, nel rispetto dell'ordinamento e dei principi del presente Regolamento. Il Mediatore potrà sentire le parti sia congiuntamente o separatamente e, in tal caso, è tenuto alla riservatezza salvo diversa autorizzazione della parte interessata.
- 10.4 Non viene effettuata verbalizzazione pedissequa durante gli incontri di Mediazione. Il verbale di Mediazione è un documento sottoscritto dalle parti partecipanti alla Mediazione e dal Mediatore e da atto dell'esito dell'incontro di Mediazione e della eventuale mancata partecipazione di una parte. Ad esso verrà allegato l'eventuale testo dell'Accordo conciliativo tra le parti. L'Organismo si riserva il diritto di effettuare registrazione degli incontri ad esclusivo uso interno, con assoluto obbligo di riservatezza in merito.
- 10.5 Le parti dovranno intervenire agli incontri personalmente o per il tramite di un legale rappresentante della società informato sui fatti e munito del potere di definire la controversia. Durante gli incontri le parti devono farsi assistere da legali di fiducia. In caso in cui sia necessario o opportuno, il Mediatore, con il consenso delle parti, può avvalersi di Esperti iscritti nell'Albo Consulenti del Tribunale del circondario dove si svolge la Mediazione, in tal caso l'Organismo autorizza la nomina e formalizza l'incarico. Il compenso dell'Esperto/Consulente Tecnico è determinato sulla base del tariffario stabilito dal Tribunale del circondario dove si svolge la Mediazione, salvo diverso accordo con la parte, e al pagamento provvedono le parti personalmente.

Art. 11 - Inizio e termine del procedimento di Mediazione

- 11.1 Ai sensi del Regolamento, il procedimento di Mediazione ha inizio dalla data di deposito della domanda di Mediazione o dalla data fissata dall'autorità giudiziaria per il deposito della domanda o in cui dispone il rinvio della causa ai sensi dell'art. 5 comma-bis e comma 2 del D. Lgs. 28/2010; tale termine non è soggetto a sospensione feriale.
- 11.2 Se è raggiunto l'accordo amichevole fra le parti, il Mediatore redige un verbale sottoscritto dalle parti, dal Mediatore e dagli Avvocati delle parti i quali attestano e certificano la conformità dello stesso alle norme imperative e all'ordine pubblico, in caso diverso l'accordo allegato al verbale potrà essere omologato su istanza di parte dal competente Tribunale (art. 12 D. Lgs. 28/10). Il Mediatore anche certifica l'autografia delle sottoscrizioni o l'impossibilità a firmare, al verbale viene allegato il testo dell'Accordo firmato dalle parti; tranne il caso in cui le parti con l'accordo compiano uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c. e per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
- 11.3 Se la conciliazione delle parti non riesce, il Mediatore redige un verbale negativo, con l'indicazione dell'eventuale proposta effettuata, sottoscritto dallo stesso, dalle

parti e dai loro rispettivi Avvocati. Il Mediatore anche certifica l'autografia delle sottoscrizioni o l'impossibilità a firmare.

Se una o più parti invitate alla Mediazione non partecipano al procedimento o all'incontro, il Mediatore dà atto di tale mancata partecipazione al procedimento nel verbale negativo, sottoscritto dalla parte o dalle parti presenti, dal/dai legali e dal Mediatore stesso, il quale anche certifica l'autografia delle sottoscrizioni o l'impossibilità a firmare.

- 11.4 Il verbale deve essere trasmesso senza ritardo presso la Segreteria e il Responsabile dell'Organismo, su istanza di parte, ne rilascia copia conforme, solo dopo il ricevimento dell'integrale pagamento delle indennità tutte di Mediazione. In caso in cui la Mediazione avvenga in modalità videoconferenza (con le specifiche regole di cui al seguente Allegato A), il Mediatore incaricato deve, preventivamente all'incontro fissato per la Mediazione in modalità videoconferenza, verificare presso il Tribunale competente territorialmente per l'omologazione del verbale di conciliazione, se tale Organo Giudiziario effettua o meno omologazioni di verbali di conciliazione avvenute in modalità videoconferenza.
- 11.5 Il Mediatore può formulare una proposta di accordo quando l'accordo non è raggiunto e ritiene opportuno effettuarla e, in ogni caso, quando le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o informazioni acquisite durante il procedimento. La proposta di accordo è comunicata a cura delle Segreteria a ciascuna parte per iscritto e entro 7 (sette) giorni dal ricevimento le parti fanno pervenire alla Segreteria comunicazione scritta circa l'accettazione o il rifiuto della proposta. La mancata comunicazione nei termini suddetti equivale a rifiuto della proposta.
- 11.6 Il procedimento di Mediazione si ritiene concluso nei seguenti casi:
- a) le parti abbiano raggiunto un accordo di composizione amichevole della controversia, con i conseguenti adempimenti di cui al precedente punto 11.2 e 11.4;
 - b) il Mediatore ravvisa l'impossibilità di raggiungere un accordo oppure una delle parti comunichi per iscritto alla controparte, al Mediatore e alla Segreteria, in qualsiasi momento della procedura, la propria decisione di non voler proseguire la Mediazione, con i conseguenti adempimenti di cui al precedente punto 11.3 e 11.4;
 - c) la parte inviata alla Mediazione comunichi entro il termine prescritto al punto 3.5 di non volere partecipare alla Mediazione oppure entro tale termini non effettui alcuna comunicazione, in tal caso all'incontro di Mediazione il Mediatore redige verbale di mancata conciliazione, sottoscritto da lui e dalla parte che ha fatto domanda di Mediazione, dando atto della mancata comparizione della parte invitata, come previsto al precedente art. 11.3 e 11.4.

d) per decorrenza del termine di legge previsto per la durata massima del procedimento, per ragioni non imputabili a comportamento contrario alla legge da parte del Mediatore o dell'Organismo.

Al verificarsi di uno degli eventi summenzionati alle lettere a), b), c) e d), il Mediatore dichiara terminato il procedimento di Mediazione. Nel verbale conclusivo del procedimento devono essere indicati gli estremi dell'iscrizione dell'Organismo nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

11.7 Al termine del procedimento la Segreteria consegna a ciascuna parte la Scheda di valutazione del servizio in busta chiusa, di cui all'Allegato C al presente Regolamento, che la parte deve compilare, sottoscrivere e consegnare in busta chiusa in Segreteria o inviare per via telematica tramite PEC al Responsabile all'indirizzo interpreta@legalmail.it.

Art. 12 - Effetti della domanda di Mediazione

12.1 Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione, l'istanza di Mediazione proposta all'Organismo produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale.

12.2 La decadenza è impedita, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta presso la Segreteria dell'Organismo entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11 del D. Lgs. 28/2010.

Art. 13 - Disposizioni Generali

13.1 A meno di un espresso accordo scritto tra le parti, tutto quanto concerne il procedimento di Mediazione è strettamente riservato nonché confidenziale. Parimenti, qualsiasi accordo raggiunto tra le parti per comporre la lite deve restare riservato, a meno che una parte abbia per legge il diritto di divulgarlo ovvero la divulgazione sia necessaria al fine di adempiere all'accordo ovvero di ottenere l'esecuzione coattiva di quanto lì previsto.

13.2 A meno di un espresso accordo scritto tra le parti, nessuna delle parti potrà introdurre come elemento di prova o a qualunque altro titolo in qualsiasi procedimento giudiziario, arbitrale o altro procedimento simile:

- a) qualsiasi documento, dichiarazione o comunicazione proveniente da una delle parti ovvero dal Mediatore, tranne qualora la parte, che intende farne detto uso, sia in grado di ottenere siffatti documenti, dichiarazioni o comunicazioni in modo assolutamente autonomo ed indipendente rispetto al procedimento di Mediazione;
- b) tutte le opinioni o i suggerimenti espressi da una qualsiasi delle parti durante il procedimento di Mediazione circa una possibile soluzione transattiva della lite;

- c) tutte le proposte fatte da una qualsiasi delle parti durante il procedimento di Mediazione;
 - d) tutte le opinioni o le proposte eventualmente espresse dal Mediatore;
 - e) il fatto che una qualsiasi delle parti ha indicato, durante il corso del procedimento di Mediazione, che era disposta ad accettare una proposta di transazione.
- 13.3 Il Mediatore non dovrà agire in qualità di giudice, arbitro, difensore, consulente o rappresentante di una delle parti nel contesto di qualsiasi procedimento (giudiziario, arbitrale o altro procedimento simile) avente per oggetto la lite sottoposta nel contesto del procedimento di Mediazione ovvero sia ad essa inerente o comunque ricollegabile.
- 13.4 A meno di un espresso accordo scritto tra le parti e salvo comunque quanto eventualmente disposto in maniera diversa da norme di legge aventi carattere inderogabile, il Mediatore non potrà essere chiamato a deporre come testimone o a fornire elementi di prova nel contesto di qualsiasi procedimento (giudiziario, arbitrale o altro procedimento simile) avente per oggetto la lite sottoposta nel contesto del procedimento di Mediazione ovvero sia ad essa inerente o comunque ricollegabile.
- 13.5 L'Organismo non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni conseguenti a: mancata o ritardata effettuazione di comunicazioni rispetto ad adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo; imprecisa o inesatta individuazione dell'oggetto della domanda e/o delle parti coinvolte nel procedimento.
- 13.6 L'Organismo consente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 3 lettera b) del D.M. n. 180/2010 come modificato dal D.M. n. 145/2011, gratuitamente e dietro presentazione di apposita richiesta scritta, unitamente a Dichiarazione firmata di riservatezza conoscenza del Regolamento e Codice Etico dell'istituto Organismo, ai Mediatori abilitati, anche iscritti presso l'Elenco Mediatori di altri Organismi di Mediazione iscritti nell'apposito Registro, di partecipare in qualità di Mediatore tirocinante a casi di Mediazione che si svolgano presso l'Organismo stesso. L'Organismo si impegna a rilasciare al Mediatore che ne faccia richiesta scritta, un'apposita dichiarazione di avvenuta partecipazione a titolo di tirocinio assistito ai suddetti casi di Mediazione.

Art. 14 - Sospensione o cancellazione dell'Organismo dal Registro

- 14.1 In caso di sospensione o cancellazione dell'Organismo dal Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il Responsabile dell'Organismo CNA Interpreta Organismo di Mediazione e sede di Conciliazione informa immediatamente i soggetti coinvolti in procedure di Mediazione dell'intervenuta impossibilità di effettuare il servizio di Mediazione a causa del provvedimento di sospensione o

cancellazione e della necessità di proseguire, entro i 15 giorni successivi all'avvenuta comunicazione, il procedimento avanti un diverso organismo scelto dalle parti o indicato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

14.2 I documenti depositati dalle parti saranno a loro disposizione presso l'Organismo per il ritiro. Il fascicolo della procedura sarà inviato a cura della Segreteria al diverso organismo indicato dalle parti e su loro istanza.

Art. 15 – Indennità spettanti per il servizio di Mediazione

15.1 La fruizione del servizio di Mediazione fornito da CNA Interpreta Organismo di Mediazione e sede di Conciliazione è conforme alla procedura disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e relative norme attuative, che si intendono richiamati.

15.2 Il procedimento di Mediazione avrà corso solo se tutte le parti abbiano previamente versato all'Organismo quanto rispettivamente dovuto da ciascuna di loro.

15.3 L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le indennità di Mediazione.

15.4 Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di € 40,00, Iva inclusa, che deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di Mediazione e dalla parte aderente alla procedura al momento del deposito della risposta.

15.5 Per le indennità di Mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo di cui alla "Tabella A – Indennità di Mediazione", allegata al presente Regolamento, di cui al D.M. 180/2010 e successive modifiche.

Oltre alle indennità di Mediazione e alle spese di avvio, dovranno essere corrisposte anche le spese vive documentate che siano state sostenute dall'Organismo in conseguenza del procedimento di Mediazione.

15.6.1 L'importo delle indennità di Mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della Tabella A, può essere aumentato di un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.

15.6.2 L'importo delle indennità di Mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della Tabella A, deve essere aumentato di un quarto in caso di successo della Mediazione. In caso di mancato accordo in esito al primo incontro, nessun compenso è dovuto all'Organismo, salve le spese di avvio e le spese vive documentate.

15.6.3 L'importo delle indennità di Mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della Tabella A, deve essere aumentato di un quinto in caso di formulazione della proposta da parte del Mediatore.

15.7 Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

- 15.8 Il valore della lite è indicato nella Domanda di Mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza fra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. Se all'esito della Mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- 15.9 Le indennità di Mediazione, ove dovute, devono essere corrisposte da ciascuna parte, con vincolo di solidarietà fra le medesime, per intero prima del rilascio della copia conforme del verbale di conciliazione.
- 15.10 Nel caso in cui una o più parti abbandonino il procedimento, le indennità versate restano acquisite dall'Organismo.
- 15.11 L'Organismo si riserva la facoltà, concessa dal D.M. 145/2011 art. 5, di derogare *in melius* gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione sotto riportate.
- 15.12 Le spese di Mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento. Quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte ai fini della corresponsione dell'indennità.

Segue Tabella A – Indennità di Mediazione:

Tabella A – Indennità di Mediazione		
Valore della lite		Spesa (per ciascuna
Fino a Euro 1.000		Euro 65,00
da Euro 1.001,00	a Euro 5.000,00	Euro 130,00
da Euro 5.001,00	a Euro 10.000,00	Euro 240,00
da Euro 10.001,00	a Euro 25.000,00	Euro 360,00
da Euro 25.001,00	a Euro 50.000,00	Euro 600,00
da Euro 50.001,00	a Euro 250.000,00	Euro 1.000,00
da Euro 250.001,00	a Euro 500.000,00	Euro 2.000,00
da Euro 500.001,00	a Euro 2.500.000,00	Euro 3.800,00
da Euro 2.500.001,00	a Euro 5.000.000,00	Euro 5.200,00
Oltre Euro 5.000.000,00	-	Euro 9.200,00

Gli importi sono da considerarsi comprensivi dell'Iva.

L'Organismo si riserva il diritto di modificare le tariffe di cui alla Tabella A, a seguito di eventuali modifiche apportate dalla normativa di attuazione del D. Lgs. 28/2010, previa autorizzazione del Responsabile del Registro.

Art. 16 - Imposte e tasse - esenzione fiscale

16.1 Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono disciplinati dalla vigente normativa fiscale e dalle previsioni di cui al D. Lgs. 28/2010:

- a) tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (art. 17 co. 2);
- b) il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente (art. 17 co. 3);
- c) alle parti che corrispondono l'indennità all'Organismo è riconosciuto in caso di successo della Mediazione un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa fino alla concorrenza di € 500,00, in caso di insuccesso della Mediazione il credito è ridotto della metà. Si richiama in merito l'art. 20 del D. Lgs. 28/2010 e successiva attuazione.

Art. 17 - Gratuito Patrocinio

17.1 La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, deve depositare presso l'Organismo: apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; modello ISEE; dichiarazione dei redditi con allegata ricevuta telematica di trasmissione e certificazione del soggetto che ha inviato la dichiarazione dei redditi attestante la veridicità di quanto inviato; certificato di stato di famiglia aggiornato; se convivente con altre persone, deve allegare altresì dichiarazione dei redditi con allegata ricevuta telematica di trasmissione e certificazione del soggetto che ha inviato la dichiarazione dei redditi attestante la veridicità di quanto inviato; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'assenza di reddito.

Salva in ogni caso il sopravvenire di modifiche legislative in ordine alla documentazione necessaria per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.

Allegato A
REGOLE PER LA MEDIAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA E IN
VIDEOCONFERENZA

Il servizio di Mediazione telematico e in videoconferenza integra e completa il Servizio di Mediazione offerto da CNA Interpretata Organismo di Mediazione e sede di Conciliazione (art. 3 comma 4 D. Lgs. 28/2010 e art. 7 comma 4 DM 180/2010), per consentirne una maggiore flessibilità e rapidità del procedimento.

Per quanto non specificamente disposto da quanto segue, al servizio di Mediazione in modalità telematica e in videoconferenza si applica il Regolamento di Procedura dell'Organismo, di cui il presente Allegato costituisce parte integrante.

A) Caratteristiche e accesso al Servizio telematico e di videoconferenza

Con l'accordo delle parti, possono essere utilizzati gli strumenti informatici disponibili presso CNA Interpretata Organismo di Mediazione e sede di Conciliazione, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e della capacità e disponibilità tecnica dei partecipanti di utilizzare tali strumenti. E' sempre ammessa la Mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente all'incontro alla presenza del Mediatore presso la sede accreditata dell'Organismo.

L'utilizzo del Servizio telematico avviene tramite accesso al sito web dell'Organismo www.mediainterpreta.it previa registrazione da effettuarsi seguendo le istruzioni riportate nella apposita Sezione dedicata all'Organismo di Mediazione.

A seguito della registrazione, all'utente sono attribuite una *username* e una *password*, che sono strettamente personali, da utilizzare per ogni accesso al Servizio e svolgere le operazioni previste (quali, ad esempio, la compilazione e invio della domanda di Mediazione; compilazione e invio della adesione alla Mediazione; deposito e consultazione della documentazione; compilazione e invio della Scheda di valutazione del Servizio; comunicazioni con la Segreteria; verifica stato del procedimento; incontro di Mediazione). La documentazione richiesta per l'avvio del procedimento di Mediazione dovrà essere inviata in formato PDF. L'accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti che hanno domandato e aderito al procedimento di Mediazione e al Mediatore.

Il procedimento di Mediazione avviene tramite accesso a "*stanze virtuali*" appositamente create e abilitate che danno la possibilità al Mediatore di colloquiare con entrambe le parti contemporaneamente oppure con ciascuna singolarmente e separatamente dall'altra.

B) Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni

L'Organismo si impegna a tutelare in ogni momento del procedimento di Mediazione la riservatezza e a trattare i dati personali comunicati dall'utente, le sue credenziali di accesso e le informazioni comunque fornite nel rispetto della normativa privacy.

Il server alloggiato presso il Centro Servizi usufruisce di una connettività internet di altissima qualità e gode di assistenza sistemistica continua.

L'Organismo declina ogni responsabilità relativa ad un uso improprio da parte dell'utente delle credenziali di accesso ad egli attribuite e che sono di uso strettamente personale.

C) Incontro e svolgimento della Mediazione in modalità videoconferenza

Il Mediatore incaricato deve, preventivamente all'incontro fissato per la Mediazione in modalità videoconferenza, verificare presso il Tribunale competente territorialmente per l'omologazione del verbale di conciliazione, se tale Organo Giudiziario effettua o meno omologazioni di verbali di conciliazione avvenute in modalità videoconferenza.

Le parti, i rispettivi Avvocati e il Mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria, accedendo all'apposita area virtuale riservata, seguendo le istruzioni riportate sul sito web dell'Organismo, utilizzando un sistema di *web-cam*, microfono e cuffie/ casse audio.

L'incontro si svolge secondo le modalità indicate nel sito web dell'Organismo oppure indicate dalla Segreteria e il Mediatore può svolgere le sessioni separate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione, dopo avere istruito e informato le parti delle modalità.

All'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso circuito PEC (e a richiesta successivamente presso il domicilio indicato) una copia del verbale di conciliazione con eventuale allegato Accordo.

Il verbale e l'accordo potranno essere sottoscritti dalle parti, dai rispettivi Avvocati e dal Mediatore con firma digitale. Qualora le parti non siano dotate di dispositivo di firma digitale, il verbale sarà sottoscritto dalle parti mediante scambio di originali cartacei con firme autenticate, ad opera della Segreteria.

Il possesso di casella PEC e kit e certificato di firma digitale deve essere dichiarato al momento della Domanda e Accettazione di Mediazione.

In caso di proposta del Mediatore, le parti gli comunicano per iscritto o a mezzo PEC, l'accettazione o il rifiuto entro 7 giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro tale termine, la proposta si ha per rifiutata.

Se le parti possiedono kit e certificato di firma digitale, il verbale con allegato eventuale Accordo deve essere firmato digitalmente dalle parti e dai rispettivi Avvocati e inviato al Mediatore tramite PEC, il quale firma digitalmente e autentica le sottoscrizioni.

Il verbale di conciliazione e eventuale Accordo, una volta pervenuto l'integrale pagamento delle indennità di Mediazione spettanti all'Organismo, è messo a disposizione delle parti nell'area loro riservata sul sito cui possono accedere tramite le credenziali assegnate.

In mancanza di firma digitale, il verbale con eventuale Accordo deve essere sottoscritto durante l'incontro in videoconferenza e inviato telematicamente dal Mediatore alle parti le quali provvedono a stampare e sottoscrivere il verbale unitamente ai rispettivi Avvocati, rinviandolo in modalità cartacea al Mediatore per l'autenticazione e la verifica

della corrispondenza del verbale e dell'eventuale Accordo con quelli sottoscritti in videoconferenza.

Per tutto quanto non esplicitamente disposto, si fa rinvio alla normativa di settore e al Regolamento di Procedura dell'Organismo.

Allegato B **CODICE ETICO PER I MEDIATORI**

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di Mediatore presso CNA Interpreta Organismo di Mediazione e sede di Conciliazione, è tenuto all'osservanza del Regolamento di Procedura e delle seguenti norme di comportamento.

1. Il Mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione professionale. Il Mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
2. Il Mediatore si impegna a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità nei confronti delle parti. Il Mediatore deve agire nei confronti delle parti sempre in modo imparziale e si impegna ad assistere equamente tutte le parti durante il procedimento di Mediazione.
3. Il Mediatore deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
4. Il Mediatore si impegna a mantenere integri i propri requisiti di onorabilità e in caso in cui sia oggetto di indagini giudiziarie, anche di primo grado, o risulti indagato per qualsivoglia reato, dovrà rinunciare al ruolo di Mediatore.
5. Il Mediatore prima di iniziare l'incontro illustra alle parti le finalità e la natura del procedimento di Mediazione, il ruolo del Mediatore e delle parti, gli obblighi di riservatezza a carico dei partecipanti al procedimento, sincerandosi che le parti abbiano ben compreso tali informazioni.
6. Il Mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti al fine del raggiungimento dell'accordo.
7. Il Mediatore deve avvertire le parti e può interrompere la Mediazione qualora ritenga che l'accordo raggiunto sia contrario all'ordine pubblico o a norme imperative dell'ordinamento italiano.
8. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza su tutte le informazioni che emergono dalla Mediazione o che siano ad essa correlate, compreso il fatto che la Mediazione fra le parti sia in corso o sia svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato per legge o per motivi di ordine pubblico.
9. Qualsiasi informazione riservata comunicata al Mediatore da una delle parti, non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte interessata, salvo che non sia imposto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
10. Al Mediatore è assolutamente vietato percepire compensi direttamente dalle parti per la Mediazione svolta.
11. Il Mediatore non potrà svolgere per le stesse parti per cui effettua la Mediazione, attività di consulente, difensore, arbitro o altro incarico professionale per un periodo di 12 mesi dopo la conclusione del procedimento di Mediazione.

Allegato C
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il/la sottoscritto/a _____
Residente a _____ Prov. _____ Via _____ n. _____ Cap. _____
Tel. _____ Cel. _____ Fax _____
E-mail/PEC _____

ha partecipato alla Procedura di Mediazione N° _____ del Registro Generale degli affari di Mediazione, Mediatore Dott./Avv. _____, presso CNA Interpreta Organismo di Mediazione e sede di Conciliazione, con sede in Modena in Via Malavolti n° 5, ai sensi dell'art. 11.7 del Regolamento di Procedura dell'Organismo sopra citato, esprimo le seguenti valutazioni sul servizio di Mediazione:

1) **VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO**

a) Adeguatezza e comfort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di Mediazione

insufficiente sufficiente discreto buono ottimo

b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura

insufficiente sufficiente discreto buono ottimo

2) **VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE**

a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di Mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale

insufficiente sufficiente discreto buono ottimo

b) La Mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale?

insufficiente sufficiente discreto buono ottimo

3) **VALUTAZIONE DEL MEDIATORE**

a) Competenza del Mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura

insufficiente sufficiente discreto buono ottimo

b) Abilità del Mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite

insufficiente sufficiente discreto buono ottimo

4) **IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:**

Luogo _____

Data _____

Firma _____

Allegato D
DOMANDA DI MEDIAZIONE

Da inviare per raccomandata a/r a CNA Interpreta Organismo di Mediazione e sede di Conciliazione, Via Malavolti n° 5, 41122 Modena, oppure via fax al n° 059/418398, oppure all'indirizzo di PEC interpreta@legalmail.it.

In caso di più parti allegare un modello come questo **per ciascuna parte istante**.

Numero totale parti istanti: N° _____

Il/la sottoscritto/a _____

Data di nascita _____ Luogo di nascita _____

C.F. _____

Residente a _____ Prov. _____ Via _____ n. _____ Cap _____

Tel. _____ Cel. _____ Fax _____

E-mail/PEC _____

documento di identità _____ n° _____

rilasciato da _____ il _____

(allegare fotocopia documento identità)

Difeso e rappresentato da Avv. _____

con studio in via _____ città _____

tel. _____ Fax _____ come da procura che si allega alla presente.

Eventuale consulente tecnico _____

con studio in via _____ città _____

tel. _____ Fax _____

Se diverso da persona fisica, rappresentante legale di _____

con sede in _____ Prov. _____ Via _____ n. _____ Cap. _____

C.F. _____ P. Iva _____

Tel. _____ Fax _____ PEC _____

Difeso e rappresentato da Avv. _____

con studio in via _____ città _____

tel. _____ Fax _____ come da procura che si allega alla presente.

Eventuale consulente tecnico _____

con studio in via _____ città _____

tel. _____ Fax _____

CHIEDE/CHIEDONO

- come da norma di Legge
- come da invito del Giudice
- come da clausola contrattuale
- volontariamente

a CNA Interpreta Organismo di Mediazione e sede di Conciliazione, l'avvio di un procedimento di Mediazione o Conciliazione e di inviare la presente domanda

- nei confronti di
oppure
- congiuntamente a

se persona fisica,

Nome _____ Cognome _____
Nato a _____ il _____ c.f. _____
Residente a _____ Prov. ____ Via _____ n. ____ Cap _____
Tel. _____ Cel. _____ Fax _____
E-mail/PEC _____

se persona fisica,

Nome _____ Cognome _____
Nato a _____ il _____ c.f. _____
Residente a _____ Prov. ____ Via _____ n. ____ Cap _____
Tel. _____ Cel. _____ Fax _____
E-mail/PEC _____

se diverso da persona fisica,

Nome _____ Cognome _____
Nato a _____ il _____ c.f. _____
Legale Rappresentante di ditta/denominazione _____
con sede in _____ Prov. ____ Via _____ n. ____ Cap _____
C.F. _____ P. Iva _____
Tel. _____ Cel. _____ Fax _____

Oggetto della controversia:

Breve esposizione dei fatti:

Valore della controversia € _____

Eventuale indicazione del Mediatore scelto congiuntamente alla parte convenuta: _____

Richiesta svolgimento della Mediazione in modalità videoconferenza:	SI'	NO
Possesso casella indirizzo PEC:	SI'	NO
Possesso kit e certificato firma digitale:	SI'	NO

Allegati obbligatori:

- attestazione del versamento delle spese di avvio;
- copia documento d'identità in corso di validità;
- procura/delega idonea per il procedimento di Mediazione.

Allegati eventuali alla domanda di Mediazione:

Dichiarare se i precedenti documenti sono:

comunicabili alla parte invitata alla Mediazione

oppure

riservati per il Mediatore.

Note/Altro

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di avere letto con attenzione il Regolamento di Procedura dell'Organismo sopra intestato, disponibile anche sul sito www.mediainterpreta.it, e di accettarlo.

Privacy

I sottoscritti dichiarano inoltre di aver letto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 scaricata dalla sezione del sito www.mediainterpreta.it, relativa al trattamento dei loro dati personali da parte di CNA Interpreta Organismo di Mediazione e sede di Conciliazione, titolare del trattamento, e di consentire il trattamento limitatamente a quanto strettamente necessario all'espletamento dell'incarico di Mediazione conferito.

Luogo e data _____

Firma _____

Firma _____

Firma _____

Allegato E
ADESIONE ALLA MEDIAZIONE

Da inviare per raccomandata a/r a CNA Interpreta Organismo di Mediazione e sede di Conciliazione, Via Malavolti n° 5, 41122 Modena, oppure via fax al n° 059/418398, oppure all'indirizzo di PEC interpreta@legalmail.it.

In caso di più parti allegare un modello come questo **per ciascuna parte convenuta**.

Numero totale parti convenute alla Mediazione: N°

Il/la sottoscritto/a _____

Data di nascita _____ Luogo di nascita _____

C.F. _____

Residente a _____ Prov. ____ Via _____ n. ____ Cap _____

Tel. _____ Cel. _____ Fax _____

E-mail/PEC _____

documento di identità _____ n° _____

rilasciato da _____ il _____

(allegare fotocopia documento identità)

Difeso e rappresentato da Avv. _____

con studio in via _____ città _____

tel. _____ Fax _____ come da procura che si allega alla presente.

Eventuale consulente tecnico _____

con studio in via _____ città _____

tel. _____ Fax _____

Se diverso da persona fisica, rappresentante legale di _____

con sede in _____ Prov. ____ Via _____ n. ____ Cap. _____

C.F. _____ P. Iva _____

Tel. _____ Fax _____ PEC _____

Difeso e rappresentato da Avv. _____

con studio in via _____ città _____

tel. _____ Fax _____ come da procura che si allega alla presente.

Eventuale consulente tecnico _____

con studio in via _____ città _____

tel. _____ Fax _____

DICHIARA/DICHIARANO

che nei propri confronti è stata proposta domanda di Mediazione su istanza del/dei seguente/i soggetto/i:

se persona fisica,

Nome _____ Cognome _____

Nato a _____ il _____ c.f. _____

Residente a _____ Prov. ____ Via _____ n. ____ Cap _____

Tel. _____ Cel. _____ Fax _____

E-mail/PEC _____

se persona fisica,

Nome _____ Cognome _____

Nato a _____ il _____ c.f. _____

Residente a _____ Prov. ____ Via _____ n. ____ Cap _____

Tel. _____ Cel. _____ Fax _____

E-mail/PEC _____

se diverso da persona fisica,

Nome _____ Cognome _____

Nato a _____ il _____ c.f. _____

Legale Rappresentante di ditta/denominazione _____

con sede in _____ Prov. ____ Via _____ n. ____ Cap _____

C.F. _____ P. Iva _____

Tel. _____ Cel. _____ Fax _____

DICHIARA/DICHIARANO

di aderire alla suddetta procedura di Mediazione presso CNA Interpretata Organismo di Mediazione e sede di Conciliazione.

Oggetto della controversia:

Breve esposizione dei fatti:

Valore della controversia € _____

Eventuale indicazione del Mediatore scelto congiuntamente alla parte convenuta: _____

Richiesta svolgimento della Mediazione in modalità videoconferenza:	SI'	NO
Possesso casella indirizzo PEC:	SI'	NO
Possesso kit e certificato firma digitale:	SI'	NO

Allegati obbligatori:

- attestazione del versamento delle spese di avvio;
- copia documento d'identità in corso di validità;
- procura/delega idonea per il procedimento di Mediazione.

Allegati eventuali alla domanda di Mediazione:

Dichiarare se i precedenti documenti sono:

comunicabili alla parte invitata alla Mediazione

oppure

riservati per il Mediatore.

Note/Altro

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di avere letto con attenzione il Regolamento di Procedura dell'Organismo sopra intestato, disponibile anche sul sito www.mediainterpreta.it, e di accettarlo.

Privacy

I sottoscritti dichiarano inoltre di aver letto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 scaricata dalla sezione del sito www.mediainterpreta.it relativa al trattamento dei loro dati personali da parte di CNA Interpreta Organismo di Mediazione e sede di Conciliazione, titolare del trattamento, e di consentire il trattamento limitatamente a quanto strettamente necessario all'espletamento dell'incarico di Mediazione conferito.

Luogo e data _____

Firma _____

Firma _____

Firma _____